

CAMERA ARBITRALE
ANAC - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

LODO ARBITRALE

Il Collegio Arbitrale composto dai Signori:

- **Ing. Susanna DONDI (Arbitro con funzione di Presidente);**
- **Avv. Paola COLOMBINI (Arbitro);**
- **Avv. Domenico DE TOMMASO (Arbitro)**

Nel procedimento iscritto al n. 4/2022 r.g.a.

Promosso da

CESIT s.r.l. (c.f. e p. iva 02862930795) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Domenica Cuzzola e dall'Avv. Walter Lorenzo Turrini ed elettivamente domiciliata in Milano alla Via Carlo Poma n. 37, in forza di procura alle liti rilasciata in calce alla domanda di arbitrato

Contro

Provincia di Crotone (c.f. 91006950793) in persona del suo Presidente legale rappresentante p.t., non costituita

Sulle conclusioni rassegnate all'udienza del 9.03.2023:

per CESIT s.r.l. “ ...(...)...

1. Accertare e dichiarare che il credito recato dalla fattura n. 1 del 24 luglio 2015 di € 111.324,47, di cui € 101204,06 per imponibile ed € 10.120,41 quale IVA (al 10%), è certo, liquido, ed esigibile, nonché fondato su prova scritta, accertando e dichiarando, per l'effetto, il conseguente inadempimento dell'Amministrazione Provinciale di Crotone;

2. *conseguentemente, dichiarare tenuta e condannare la Provincia di Crotona, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di C.E.S.I.T. s.r.l. dell'importo di € 111.324,47, così come sopra indicato, con maggiorazione di interessi moratori sull'imponibile, con decorrenza dalla scadenza del termine di legge (avente efficacia imperativa), come individuato dal Collegio Arbitrale, tenuto conto della normativa applicabile ratione temporis e della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 24, commi 1 e 2, legge 161/2014.*

3. *Voglia altresì condannare la Provincia di Crotona, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e compensi legali per l'assistenza e la difesa nella presente procedura arbitrale, ivi inclusa la procedura per la designazione dell'arbitro di parte pubblica.*

4. *Voglia altresì stabilire, in via definitiva, il diritto di C.E.S.I.T. srl a rivalersi nei confronti della Provincia di Crotona, per l'intero importo corrisposto e o da corrispondere a titolo di deposito forfettario e per il compenso dovuto al Collegio Arbitrale ...(...)..."*

La vicenda contenziosa e lo svolgimento del giudizio

Con domanda notificata alla Provincia di Crotona 8.04.2022 la società CESIT s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., ha promosso il presente procedimento arbitrale ponendo alla base della pretesa i seguenti assunti.

Con contratto del 15.11.2012 rep n. 28/2012 l'Amministrazione Provinciale di Crotona affidava alla CESIT s.r.l. l'esecuzione di tutte le opere, provviste e prestazioni occorrenti per i "Lavori di realizzazione di un impianto solare termico con sistema di solar cooling presso l'Istituto Pertini di Crotona".

Il corrispettivo dell'appalto veniva fissato in complessivi € 314.557,18 di cui € 305.817,27 oggetto dell'offerta di ribasso ed € 8.739,91

per oneri per la sicurezza, oltre IVA, già depurato dell'offerta ribasso del 28,590%.

Ciò posto, la domanda dell'istante consiste in un'unica pretesa che è quella relativa al pagamento delle somme previste nel Certificato di Pagamento n. 3 del 21 novembre 2014 per il pagamento della Rata n. 3 per i lavori a tutto il 18.11.2014, di importo complessivo pari ad € 101.204,06 oltre iva al 10% per € 10.120,41, così per un totale di € 111.324,46.

La ricorrente ebbe ad emettere la relativa fattura elettronica in data 24 luglio 2015 di importo comprensivo di iva pari ad € 111.324,47.

La ricorrente poi argomentava a sostegno della pretesa la mancanza di contestazioni da parte della Committente ed allegava una serie di documenti alcuni dei quali attestanti il riconoscimento del credito da parte della Provincia di Crotone quali:

All. 1: Contratto di Appalto contenente la clausola compromissoria;

All. 2: Determina Dirigenziale n. 1027 dell'1.10.2012;

All. 3: Certificato di pagamento n. 1 (a), corrispondente fattura n. 8 del 17.04.2014 (b), bonifico bancario dell'11.06.2014 di € 97.129,49 (c);

All. 4: Certificato di pagamento n. 2 (a), corrispondente fattura n. 15 del 24.06.2014 (b), disposizione di bonifico bancario del 16.2.2015 di € 196.508,67 (c),

All. 5: Certificato di pagamento n. 3 del 21.11.2014 (a), corrispondente fattura elettronica n. 1 del 24 luglio 2015 (b);

All. 6: Certificazione di certezza, liquidità ed esigibilità del credito recato da fattura n. 1 del 24 luglio 2015;

All. 7: Attestazione di mancato pagamento, Nota prot. N. 16343 del 27.09.2018;

All.8 diffida e messa in mora del 20.08.2021 con prova di spedizione e ricezione;

All.9: diffida e messa in mora del 5.2.2022 con allegati messaggio di invio, accettazione e consegna.

Nella domanda arbitrale l'istante richiamava la clausola compromissoria contenuta nel contratto di appalto e nominava proprio arbitro l'Avv. Paola Colombini.

Non seguiva da parte della Provincia di Crotone la notifica di alcun atto di resistenza con contestuale nomina del proprio arbitro ed in ragione di ciò CESIT s.r.l. si vedeva costretta a depositare presso il Tribunale di Crotone Sezione Volontaria Giurisdizione ricorso per la nomina di arbitro in controversia in materia di appalti pubblici ex artt. 810 e 209, comma 5, Dlgs n. 50/2016; all'esito di detto procedimento veniva nominato l'Avv. Domenico De Tommaso avente i requisiti di iscrizione nell'Albo tenuto dalla Camera Arbitrale istituita presso l' ANAC in ossequio all'art. 209, comma 5 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs, n. 50/2016.

Gli arbitri di parte comunicavano alla Camera Arbitrale l'accettazione della nomina e l'assenza di cause di incompatibilità alla nomina di cui all'art.815 c.p.c. ed agli artt. 209, comma 6 e 210, comma 10 D.Lgs. n. 50/2016; notiziavano altresì la Camera Arbitrale di aver preso visione e di accettare il Cod. Deontologico degli arbitri camerale redatto ai sensi dell'art. 210, comma 2 D.Lgs. n. 50/2016.

Preso atto di ciò la Camera Arbitrale presso ANAC ai sensi dell'art. 209 del citato CCP, con atto in data 14/9/22 nominava Presidente del Collegio l'Ing. Susanna Dondi, che parimenti accettava la nomina e dichiarava l'assenza di cause di incompatibilità.

In data 07/11/22 la Camera Arbitrale comunicava l'avvenuto versamento dell'importo da corrispondere a cura delle parti a titolo di acconto (ndr. versamento effettuato per intero dalla società istante).

Da tale data il Collegio Arbitrale si ritiene validamente costituito e dalla stessa decorrono i termini per il deposito del Lodo fissato in giorni 240, con applicazione della sospensione feriale dei termini, salva possibilità di proroga ai sensi dell'art.820 CPC.

La sede dell'arbitrato è stata fissata in Roma presso la Camera Arbitrale alla Via Marco Minghetti n.10 e le funzioni di segretario sono state assunte *ad interim* dal Presidente del Collegio

Il Collegio, riunitosi in conferenza personale in data 12.01.2023 in modalità telematica in remoto e l'utilizzo della *virtual room* messa a disposizione dalla Camera Arbitrale dell'ANAC, si determinava a convocare le parti ai fini dell'esperimento del tentativo di conciliazione e fissava per tale incombenza la data del 20.01.2023.

All'udienza del 20.01.2023 (svoltasi in modalità telematica in remoto e l'utilizzo della *virtual room* messa a disposizione dalla Camera Arbitrale dell'ANAC) il Collegio, verificata la ritualità della convocazione mediante l'esame delle PEC di accettazione e consegna alle parti e quindi della corretta instaurazione del contraddittorio, prendeva atto della presenza dei soli legali della società istante e quindi della materiale impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione.

Il Collegio assegnava alle parti termine sino al 9.02.2023 per il deposito di memorie illustrative e/o integrative, documenti ed istanze istruttorie ed ulteriore termine sino al 20.02.2023 per eventuali repliche,

fissando l'udienza del 9.03.2023 per i provvedimenti conseguenziali e l'eventuale prosieguo.

La sola CESIT s.r.l. depositava nei termini (ndr. mediante invio a mezzo PEC al Collegio Arbitrale ed alla Provincia di Crotone) memoria con la quale precisava la domanda, segnatamente precisava il *dies a quo* per il computo degli interessi di mora.

Pur in presenza dell'avvenuto invio da parte della ricorrente, il Collegio si determinava a comunicare ugualmente la memoria di CESIT s.r.l. alla Provincia di Crotone ai sensi dell'art. 292 c.p.c.

Non seguiva alcuna costituzione e/o deduzione della committente.

All'udienza del 9.03.2023 il Collegio, ritenuto il procedimento maturo per la decisione senza alcun ulteriore approfondimento istruttorio, invitava la parte presente CESIT s.r.l. alla discussione orale della domanda; all'esito riservava la decisione in camera di consiglio sulle conclusioni rassegnate da ultimo nella memoria integrativa.

Motivi della decisione

Appare preliminarmente necessario esaminare il tema della competenza e della clausola compromissoria negozialmente prevista dalle parti.

L'art. 9, lettera C, comma 3 del contratto di appalto prevede la devoluzione ad arbitri per la risoluzione di "*...(...)...tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, sono deferite ad arbitri ai sensi degli articoli 241, 242, e 243 del codice dei contratti; la sede del collegio arbitrale è quella della stazione appaltante*".

Sul punto giova sottolineare come il Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 50/2016, agli artt. 209 “Arbitrato” e 210 “Camera arbitrale, albo degli arbitri ed elenco dei segretari”, preveda - rispetto al previgente assetto - come unico modello di arbitrato un tipo di arbitrato obbligatoriamente amministrato dalla Camera arbitrale per i contratti pubblici; il Legislatore ha dunque scelto un modello di arbitrato in cui le parti non possono più optare per l’arbitrato *ad hoc* e il presidente del collegio composto da tre arbitri è nominato sempre dalla Camera arbitrale (e non solo invece, come avveniva in base alla normativa previgente, quando le parti non si accordavano sulla designazione del terzo arbitro).

In tal senso si pone la composizione del Collegio odierno, la sua natura “amministrata” e la sede presso la Camera Arbitrale istituita presso ANAC.

In via gradata il Collegio ritiene di evidenziare come la mancata partecipazione al procedimento della resistente Provincia di Crotone (che per la verità *ab initio* ha palesato un totale disinteresse alla questione omettendo finanche la nomina del proprio arbitro e costringendo CESIT s.r.l. a promuovere innanzi al Tribunale di Crotone l’*iter* di Volontaria Giurisdizione per la nomina ex art. 810 c.p.c. dell’Arbitro), non impone alcuna declaratoria di contumacia e ciò sulla scia di un consolidato indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte¹ dal quale il Collegio non intende discostarsi.

¹ cfr. secondo la quale non è configurabile, da un punto di vista tecnico-giuridico, la contumacia nel procedimento arbitrale (Cass., Sez. I Civ., 2 febbraio 1978, n. 459; Cass., Sez. I Civ., 28 gennaio 1982, n. 563; Cass., Sez. I Civ., 19 gennaio 1984, n. 465; Cass., 15 marzo 1986, n. 1765; Cass., Sez. I Civ., 11 luglio 1992, n. 8469; Cass., Sez. I Civ., 16 novembre 1992, n. 12268, tutte rese in procedimenti di deliberazione di lodi arbitrali stranieri; nonché Cass., Sez. I Civ., 2 settembre 1998, n. 8697 e Cass., Sez. I Civ., 29 gennaio 1999, n. 787, rese invece in procedimenti di impugnazione di lodi domestici).

Il Collegio, peraltro, constatata l'assenza della Provincia di Crotone ha correttamente operato affinché nei confronti del resistente venissero rispettati i principi processualcivilistici del contraddittorio nel processo contumaciale di cui all'art. 292 c.p.c., la cui *ratio* è quella di consentire al contumace la conoscenza (quanto meno legale) di alcuni specifici atti processuali: quelli con i quali viene ampliato l'oggetto del processo (domande nuove o riconvenzionali) o che possono produrre conseguenze particolarmente gravi a carico del contumace rimasto inerte (interrogatorio formale o giuramento).

Detto *modus agendi* è peraltro rispettoso della specifica giurisprudenza di legittimità sul punto secondo cui al "contumace" in arbitrato non debbano riconoscersi tutele maggiori rispetto a quelle riconosciute al contumace nel giudizio statale, non essendovi plausibili ragioni per cui la pronuncia del lodo debba esigere maggiori garanzie, sul fronte del contraddittorio, di quelle che presidiano l'esercizio dell'attività giurisdizionale da parte del Giudice statale (cfr. Cass., Sez. I Civ., 6 settembre 2021, n. 24008;

Passando al merito della questione contenziosa si rileva come la domanda dell'istante si limiti alla pretesa relativa al pagamento delle somme previste nel Certificato di Pagamento n. 3 del 21 novembre 2014 per il pagamento della Rata n. 3 per i lavori a tutto il 18.11.2014, di importo complessivo pari ad € 101.204,06 oltre iva al 10% per € 10.120,41, così per un totale di € 111.324,46.

La ricorrente ebbe ad emettere la relativa fattura elettronica in data 24 luglio 2015 di importo comprensivo di iva pari ad € 111.324,47.

La ricorrente poi argomenta ed allega a sostegno della pretesa:

- la mancanza di contestazioni da parte della Committente;
- una serie di documenti che connotano il pieno riconoscimento del credito, tutti provenienti dalla Committente

La questione, in assenza di argomenti di contraria direzione provenienti dalla Provincia di Crotone che - come detto - non ha riferito alcunchè né ha documentato o chiesto di provare l'esistenza di fatti modificativi o estintivi alla pretesa creditoria azionata, è di pronta soluzione.

La documentazione della CESIT s.r.l., infatti, pone certezza non solo sull'*an* della pretesa ma anche sul *quantum* della stessa, attesa la chiara valenza di quel *dossier* e che in assenza della clausola compromissoria avrebbe - nell'ambito di un procedimento monitorio innanzi al Giudice Ordinario - ben giustificato la richiesta e la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 642 n. 2 c.p.c. costituendo "*...(...)...documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere*"

A tal proposito pare utile annotare che in materia di appalti pubblici i pagamenti per le opere eseguite vengono versati all'impresa a scadenze prestabilite o in base al raggiungimento di un certo importo, in base a quanto stabilito dal contratto.

In particolare, nei documenti di gara e nel contratto sono riportate le condizioni in corrispondenza delle quali saranno emessi i certificati che corrispondono al raggiungimento di determinati importi o allo scadere di determinati periodi.

L'entità degli acconti viene individuata in maniera da non gravare l'amministrazione troppo spesso e per cifre modeste e, contemporaneamente,

in modo da non rendere eccessivamente lungo il periodo che intercorre tra i pagamenti e quindi la durata delle anticipazioni a carico dell'esecutore.

Come espressamente stabilito all'art. 14 del D.M. 49/2018 Regolamento recante Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione : *“Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al RUP, che emette il certificato di pagamento; il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità”*

Lo scopo del certificato di pagamento, dunque, è proprio quello di determinare la rata da liquidare in favore dell'impresa

Quando per l'ammontare delle lavorazioni e delle somministrazioni eseguite è dovuto il pagamento di una rata di acconto, come stabilito con apposito SAL, il RUP rilascia il certificato di pagamento.

Il flusso può essere così schematizzato:

- direttore dei lavori – emette il SAL
- direttore dei lavori – presenta il SAL al RUP
- RUP – effettua la verifica di regolarità contributiva
- RUP – emette il certificato di pagamento (entro 7 giorni dalla ricezione del SAL)
- RUP – consegna il certificato di pagamento alla tesoreria
- stazione appaltante – emette il mandato di pagamento in favore dell'appaltatore (entro 30 giorni dalla ricezione del certificato di pagamento).

Il mandato di pagamento è comunque sottoposto alle regole stabilite per il pagamento dei titoli di spesa a carico della P.A. dalla legge sulla contabilità generale.

Nel caso di specie il RUP nel certificato di pagamento ha attestato in calce quanto testualmente segue:

CERTIFICA


che, a norma dell'art. 4.14 del Capitolato Speciale d'Appalto, si può liquidare all'appaltatore suindicato il 2° Stato di Avanzamento dei Lavori per euro **111.324,46** (diconsi euro centoundicitrecentoventiquattro/46), Iva al 10% inclusa.

Crotone, li 21 novembre 2014

Il Direttore dei Lavori
(ing. Giuseppe Melsi)



Il Responsabile del procedimento
(ing. Giuseppe Garminara)



La dovutezza delle somme è comunque *ad abundantiam* provata dall'altra documentazione portata alla cognizione del Collegio dall'istante con la quale la Provincia di Crotone ha ulteriormente confermato il suo debito nei confronti dell'impresa.

Militano, infatti, univocamente in tal senso tanto la Certificazione dei crediti n. 9142092000000150 ex D.MEF di attuazione dell'art. 3 bis D.L. n. 185/2008 e ss.mm. rilasciato in data 4.08.2015 dal RUP ove si dichiara che il pagamento sarebbe avvenuto il 31.08.2015 (cfr. All. 6 della produzione CESIT), quanto la successiva Attestazione del Responsabile del Settore n. 4 "Edilizia Scolastica e Patrimonio" e del Responsabile del Settore Finanziario prot. 16343 del 27.9.2018 (cfr. All. 7 della produzione CESIT).

Non v'è quindi dubbio alcuno sulla fondatezza della richiesta di pagamento della somma di €. 101.204,06 oltre IVA.

Merita, poi, approfondimento la questione relativa alla data di decorrenza degli interessi di mora sul dovuto che CESIT s.r.l. individua nella domanda arbitrale nell'1.09.2015; eccone il dato testuale: "...(...)..." *"maggiorazione di interessi moratori come per legge sull'imponibile di € 101.204,06 dalla data dell'01.09.2015 (data immediatamente successiva alla scadenza del termine del 31.08.2015, fissato per il pagamento) sino al soddisfo"*


La creditrice, infatti, utilizzava come *dies a quo* quello ricavabile dalla certificazione del credito prodotta, (cfr. All. 6) ove si precisava che: *"per le spese in conto capitale l'importo del credito è pari ad Euro 101.204,06 e saranno pagati in data 31/08/2015"* e, quindi, dal giorno successivo a quello previsto per il pagamento promesso.

Non avendo la debitrice corrisposto alcunché nei tempi previsti e nemmeno successivamente (ndr. neanche nel corso della presente procedura arbitrale) l'istante con la memoria integrativa depositata in data 9.02.2023 ha posto al Collegio l'ulteriore quesito a mezzo del quale ha richiesto il riconoscimento degli interessi legali e moratori così come normativamente disciplinati, in materia di appalti pubblici, tenendo conto della disciplina vigente *ratione temporis*.

Si osserva, preliminarmente, come il nuovo quesito sottoposto al vaglio del Collegio sia ritualmente stato introdotto atteso che la quantificazione delle somme richieste o la sua modificazione è sempre ammissibile se restano fermi - come nel caso di specie - i fatti allegati a sostegno della pretesa iniziale, ovvero si verificano sopravvenienze fattuali o giuridiche idonee a fondare istanze del tutto nuove (cfr. LUISO, Il regolamento del processo arbitrale per i LL.PP. in Riv. arb., 2001, 2 s).

Ciò chiarito, nel merito la normativa vigente prevede un automatismo di calcolo che produce in termini economici una quantificazione maggiormente favorevole all'impresa rispetto alla richiesta in atti.

La norma di riferimento è quella del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n.145 espressamente richiamato nel contratto; eccone il dato:



Il disposto normativo è quello di cui agli artt. 29, 30 del Capitolato Generale:

In sintesi, emesso il certificato, il pagamento deve avvenire entro 30 gg. e decorso inutilmente detto termine spettano all'appaltatore:

- ✓ per i successivi 60 gg. gli interessi al tasso legale;
- ✓ dal 61 giorno in poi gli interessi moratori.

Senonché CESIT s.r.l. nella memoria depositata in data 9.02.2023 ha richiesto ai fini del computo degli interessi l'applicazione dell'art. 4 del D.Lgs. n. 231 del 2002, comma 2, lettere a), b), c), d), il quale prevede un termine di pagamento, in generale di giorni 30, decorrente, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura oppure, dalla data dell'accertamento di conformità ove eseguito in data successiva alla data di ricevimento della

fattura invece dei termini previsti dalla normativa di settore in materia di contratti pubblici di appalto.

Sul punto giova fare il seguente *excursus* atteso che le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del succitato D.Lgs. n. 231 del 2002 sono ed erano del tutto analoghe alle disposizioni contenute nella Direttiva 2000/35/CE sul ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali e che per costante prassi e giurisprudenza nazionale, erano esclusi dall'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 231 del 2002 i contratti di appalto stipulati tra una Pubblica amministrazione ed un privato ed aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori pubblici in ragione della disciplina settoriale dedicata ai contratti pubblici di appalto di lavori, che regolamentava i termini di pagamento del corrispettivo d'appalto nonché la decorrenza e la misura del tasso di interesse in caso di ritardato pagamento dei predetti corrispettivi (a tal riguardo si segnala il parere ANAC Precontenzioso 288/11/L).

La direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nella transazioni commerciali, ferma la definizione di *"transazione commerciale"* già contenuta nella direttiva 2000/35/CE ovvero *"transazioni tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo"*, ha avuto modo di precisare che *"la fornitura di merci e la prestazione di servizi dietro corrispettivo a cui si applica la presente direttiva dovrebbero anche includere la progettazione e l'esecuzione di opere e edifici pubblici, nonché i lavori di ingegneria civile"* (vedi direttiva 2011/7/UE).

Il Legislatore italiano, però, ha dato attuazione alla citata direttiva 2011/7/UE con l'emanazione del D.Lgs. n. 192 del 2012, il quale, come detto, ha sostituito l'intero articolo 2 del D.Lgs. n. 231 del 2002, ma non ha modificato la definizione di transazione commerciale contenuta nella

previgente versione dell'art. 2 del D.Lgs. n. 231 del 2002, ovvero i *"contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo"*;

La Commissione europea ha contestato (caso Eu Pilot 5216/13/Entr del 12 luglio 2013) all'Italia il non corretto recepimento della direttiva 2011/7/UE ed al fine di concludere la procedura di infrazione comunitaria, il Legislatore italiano ha approvato l'art. 24 della L. n. 161 del 2014, secondo cui *"l'articolo 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192, si interpreta nel senso che le transazioni commerciali ivi considerate comprendono anche i contratti previsti dall'articolo 3, comma 3, del codice di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163"*.

Trattasi di norma di interpretazione autentica e, quindi, avente efficacia retroattiva, da cui si ricava che nella definizione di *"transazioni commerciali"* di cui all'art. 2 D.Lgs. n. 231 del 2002, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192, rientrano anche i contratti d'appalto pubblici (l'art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 163 del 2006 prevede, infatti, che i *"contratti"* o i *"contratti pubblici"* sono i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori.)).

Anche quindi in punto di interessi e di loro decorrenza la domanda, per come precisata, merita di essere accolta.

Il computo degli interessi viene determinato in € 67.096,45 per interessi di mora dal 21.12.2014 al 9.03.2023, secondo lo sviluppo di calcolo che segue:

Capitale: € 101.204,06

Data Iniziale: 21/12/2014

Data Finale: 09/03/2023

Interessi: Nessuna capitalizzazione

Dal:	Al:	Capitale:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
21/12/2014	31/12/2014	€ 101.204,06	8,15%	10	€ 225,98
01/01/2015	30/06/2015	€ 101.204,06	8,05%	181	€ 4.039,98
01/07/2015	31/12/2015	€ 101.204,06	8,05%	184	€ 4.106,94
01/01/2016	30/06/2016	€ 101.204,06	8,05%	182	€ 4.062,30
01/07/2016	31/12/2016	€ 101.204,06	8,00%	184	€ 4.081,43
01/01/2017	30/06/2017	€ 101.204,06	8,00%	181	€ 4.014,89
01/07/2017	31/12/2017	€ 101.204,06	8,00%	184	€ 4.081,43
01/01/2018	30/06/2018	€ 101.204,06	8,00%	181	€ 4.014,89
01/07/2018	31/12/2018	€ 101.204,06	8,00%	184	€ 4.081,43
01/01/2019	30/06/2019	€ 101.204,06	8,00%	181	€ 4.014,89
01/07/2019	31/12/2019	€ 101.204,06	8,00%	184	€ 4.081,43
01/01/2020	30/06/2020	€ 101.204,06	8,00%	182	€ 4.037,07
01/07/2020	31/12/2020	€ 101.204,06	8,00%	184	€ 4.081,43
01/01/2021	30/06/2021	€ 101.204,06	8,00%	181	€ 4.014,89
01/07/2021	31/12/2021	€ 101.204,06	8,00%	184	€ 4.081,43
01/01/2022	30/06/2022	€ 101.204,06	8,00%	181	€ 4.014,89
01/07/2022	31/12/2022	€ 101.204,06	8,00%	184	€ 4.081,43
01/01/2023	09/03/2023	€ 101.204,06	10,50%	68	€ 1.979,72

Totale colonna giorni: 3000

Totale interessi moratori: € 67.096,45

oltre 10% IVA come per legge sull'imponibile, oltre ulteriori interessi di mora dal 10.03.2023 sino all'integrale soddisfo

Ne consegue l'integrale accoglimento delle istanze formulate da CESIT s.r.l. avendo accertato il Collegio il fondamento della pretesa creditoria e l'inadempimento della Provincia di Crotone all'obbligazione di pagamento negozialmente prevista.

Alla soccombenza segue la condanna della Provincia di Crotone al pagamento delle spese e competenze di lite in favore di CESIT s.r.l. per come liquidate in dispositivo, tenendo conto della complessiva condotta tenuta dalla Provincia di Crotone anche nel procedimento ex art. 810 c.p.c.

La Provincia di Crotone va, altresì, condannata al pagamento delle spese di funzionamento del Collegio e del compenso degli Arbitri.

P.Q.M.

il Collegio Arbitrale, all'unanimità dei suoi componenti, definitivamente pronunciando così dispone:

- Accoglie la domanda proposta da CESIT s.r.l. e per l'effetto
- Condanna la Provincia di Crotone a pagare all'istante la somma di €.111.324,47 (di cui € 101.204,06 per imponibile ed € 10.120,41 quale IVA al 10%) giusta la fattura elettronica n. 1 del 24 luglio 2015, oltre agli interessi di mora sull'imponibile alla data del 9.03.2023 pari ad €.67.096,45 oltre ulteriori interessi di mora dal 10.03.2023 sino all'effettivo soddisfo;
- Condanna la Provincia di Crotone al pagamento in favore di CESIT s.r.l. delle competenze di lite liquidate in €. 7.600,00 oltre al rimborso forfettario 15% ed a CAP ed IVA come per legge;
- Condanna la Provincia di Crotone, fatto salvo il vincolo di solidarietà e salvo rivalsa ex art. 209 comma 21 del D.Lgs. n. 50/2016, a corrispondere integralmente le spese di funzionamento e gli onorari del Collegio Arbitrale, secondo quanto sarà liquidato con separato provvedimento dal Consiglio della Camera Arbitrale ANAC;
- Pone, inoltre, a carico della Provincia di Crotone l'importo dell'un per mille da corrispondere ad ANAC entro 15 giorni dalla pubblicazione del lodo;
- Delega il Presidente a comunicare alle Parti l'avvenuto deposito del Lodo presso la Camera Arbitrale.

Così deciso all'unanimità, in conferenza personale degli Arbitri, nella camera di consiglio del 15 marzo 2023.

Il presente lodo, predisposto in originale digitale, è dai medesimi Arbitri sottoscritto, con le modalità telematiche di cui all'art.1 della delibera ANAC n.48 del 30 gennaio 2019, nella data indicata in ciascuna sottoscrizione telematica.

L'imposta di bollo viene assolta mediante versamento ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate e conseguente rilascio di contrassegni in numero corrispondente ad una marca ogni quattro facciate per un totale massimo di cento righe, moltiplicato per il numero degli originali disposto dall'art. 209, 13° comma, d.lgs. 50/2016.

Si indicano di seguito i codici numerici composti di quattordici cifre rilevabili dai contrassegni telematici rilasciati dall'intermediario:

01210354147585	01210354147574	01210354147562
01210354147551	01210354147540	01210354147631
01210354147620	01210354147619	01210354147608
01210354147596	01210354147687	01210354147676
01210354147665	01210354147653	01210354147642

Roma, 15 marzo 2023

Ing. Susanna DONDI (Presidente)

Avv. Paola COLOMBINI (Arbitro)

Avv. Domenico DE TOMMASO (Arbitro)